

ORIGINALE



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 35 del 27-08-2013

OGGETTO: TARES 2013 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI.

L'anno Duemilatredici e questo giorno Ventisette del mese di Agosto, alle ore 17:30, nella Sala riunioni del Centro Anziani di Pescia Romana sita in via dei Pini n. 16, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti:	Assenti:
CACI SERGIO	CARAI SALVATORE
BENNI LUCA	BRIZI ANGELO
CARMIGNANI MATTEO	PERUZZI PAOLA
SACCONI ELEONORA	
MEZZETTI TITO	
MORONI FABRIZIO	
LITARDI EMANUELE	
LA MONICA MARCO	
Totale Presenti: 8	Totale Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Dott. Marco La Monica.

Assiste il Segretario Dott. Maurizio Di Fiordo.

E' presente in qualità di verbalizzante la sig.ra Orestina Cucchiari, Responsabile del servizio di segreteria.

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la deliberazione avente ad oggetto:

TARES 2013 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI

Relazione Il Presidente

Sul punto non vi sono interventi

Consiglieri Presenti: n. 8

Consiglieri Assenti: n. 3 (Brizi, Carai, Peruzzi)

Consiglieri Votanti: n. 8

Voti Favorevoli: unanimità

Voti contrari =====

Astenuti=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Visto, inoltre, il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento;

Visto, altresì, il comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;



Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e servizi (TARES), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha stabilito, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES)" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;




Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Montalto di Castro, lì 19-08-2013

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria-Personale-Tributi
Dott.ssa Elisa Gianlorenzo



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Proposta di Delibera di Consiglio del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi
n. 46/2013

OGGETTO: "TARES 2013 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI E SERVIZI"

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere
Favorevole

Montalto di Castro, lì 19-08-2013

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria-Personale-Tributi
Dott.ssa Elisa Gianlorenzo





**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES)



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento e istituzione del tributo
- Art. 2 Componenti del tributo
- Art. 3 Presupposto
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Esclusioni dal tributo
- Art. 6 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 7 Soggetto attivo
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 Superficie degli immobili
- Art. 10 Tariffe del tributo
- Art. 11 Articolazione della tariffa
- Art. 12 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 13 Costo di gestione
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 Tributo giornaliero
- Art. 20 Zone non servite
- Art. 21 Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 22 Presupposto ed aliquote della maggiorazione
- Art. 23 Tributo provinciale
- Art. 24 Obbligo di dichiarazione
- Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



- Art. 26 Funzionario responsabile
- Art. 27 Poteri del Comune
- Art. 28 Accertamento con adesione
- Art. 29 Sanzioni e interessi
- Art. 30 Rimborsi
- Art. 31 Contenzioso
- Art. 32 Trattamento dei dati personali
- Art. 33 Norma di rinvio
- Art. 34 Norme transitorie finali
- Art. 35 Clausola di salvaguardia



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



Art. 1 Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 denominato "TARES" e da detta data è soppressa l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani "TARSU" nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
5. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Componenti del Tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;

Art. 3 Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie o nel caso in cui non sia stato rilasciato il relativo certificato di abitabilità/agibilità.
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze di cui all'art. 817 c.c.;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



Art. 4 Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime;
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 Esclusioni dal Tributo

1. Sono esclusi dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non siano utilizzabili per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) locali o parti di essi con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali si ritiene non possibile la permanenza umana;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all'attività agricola;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



3: Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio tutti i rifiuti individuati ed elencati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e nel Regolamento comunale relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 7 Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione del tributo, per definire la base imponibile a cui applicare la tariffa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu (o Tia).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



Art. 10 Tariffe del Tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e dell'art.11 del presente regolamento.
3. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 11 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, vengono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 5 e il 15%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente, che viene determinata con la delibera tariffaria.

Art. 12 Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13 Costo di Gestione

1. Il Tributo comunale sui rifiuti istituito deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



Art. 14 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti con il presente Regolamento.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.
4. Le autorimesse ed i luoghi di deposito non di pertinenza dell'abitazione, situate fuori dal perimetro urbano e condotte da persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative, sono considerate utenze domestiche condotte da 2 occupanti, salvo diversa dimostrazione del contribuente.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per l'anno 2013, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 gg. dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.

Art. 20 Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è istituito e attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita come definita dal vigente regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti interni ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:

- distanza dal punto di raccolta fino a metri 3.000 riduzione del 30%;
- distanza dal punto di raccolta superiore a metri 3.000 riduzione del 50%;

4. La riduzione del 30% si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

Art. 21 Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:

- a) Per le abitazione con massimo due occupanti di età pari o superiore a 65 anni e residenti 30%;
- b) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è pari al 30%;

2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 22 Presupposto ed aliquote della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali ed al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Art. 23 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 24 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dal detentore o dagli eventuali altri occupanti o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi, gratuitamente, a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



- a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **non domestiche** deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. PEC;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, per fax, o in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26 Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 27 Poteri del Comune

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 28 Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 29 Sanzioni e interessi

1. Ai sensi dell'art. 14 commi 39-40-41-42-43 del D.L. 201/2011:

a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato;



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



- b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro;
 - c) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
 - d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00;
2. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
3. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 30 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31 Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 32 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



Art. 33 Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, nel D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed al Regolamento comunale relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 34 Norme transitorie finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 17 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

6. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b, del D.L. 35/2013, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune può indicare ai contribuenti modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu (o della Tia) sulla base del ruolo dell'anno precedente. Per l'anno 2013 la riscossione avviene secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 13/06/2013.

7. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c, del D.L. 35/2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili di 0,30 euro per metro quadrato è versata in un'unica soluzione direttamente allo Stato, unitamente all'ultima rata del tributo.

Art. 35 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A

CATEGORIE D'UTENZE

- Le utenze **domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie:

Uso domestico un componente
Uso domestico due componenti
Uso domestico tre componenti
Uso domestico quattro componenti
Uso domestico cinque componenti
Uso domestico sei o più componenti

- Le utenze **non domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie:

2. Uffici Commerciali e professionali, istituti di credito e assicurativi
- 3A Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini
- 3B Negozi di vendita al minuto di beni deperibili, supermercati e relativi magazzini
- 3C Esposizioni, vendita all'ingrosso, autosaloni
- 3D Laboratori, botteghe e magazzini artigianali
- 3E Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, gelaterie e relativi magazzini
- 3F Agriturismi (escluse camere)
- 4 Teatri, cinema, circoli, palestre
- 5 Alberghi locande, pensioni, agriturismi e Bed & Breakfast, affittacamere, case-vacanza
- 6 Istituti assistenza e beneficenza, scuole, associazioni, biblioteche, musei
- 7A Stabilimenti balneari e campeggi
- 7B Aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati, rimessaggi
- 8 Mercati



**COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO**
Servizio
Ragioneria - Personale - Tributi



9 Superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani avviati in tutto o in parte al riutilizzo

10 Caserme e carceri

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi, sulla presente delibera in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Montalto di Castro, li 19-08-2013

Il Responsabile del Servizio
Ragioneria-Personale-Tributi
Dott.ssa Elisa Gianlorenzo




Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi, sulla presente delibera in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole

Montalto di Castro, li 19-08-2013


Il Responsabile del Servizio
Ragioneria-Personale-Tributi
Dott.ssa Elisa Gianlorenzo



IL VERBALIZZANTE
(Orestina Cucchiari)



IL PRESIDENTE
(Dott. Marco La Monica)




IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Di Fiordo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio online dell'ente oggi **05 SET. 2013** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
(Orestina Cucchiari)




ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

■ E' esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.



E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(Orestina Cucchiari)



ORIGINALE della deliberazione.